

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1714

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PORETTI

Riconoscimento della lingua dei segni italiana

Presentata il 27 settembre 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — I sordi in Italia sono oltre 42.000: in questa cifra sono inclusi sia coloro che sono nati sordi o che sono diventati sordi nei primi anni di vita (e quindi non hanno potuto acquisire il linguaggio parlato come bambini udenti, a causa della sordità), sia le persone che sono diventate sorde dopo aver appreso il linguaggio parlato.

Specie per i primi, che possono imparare la lingua parlata solo dopo un *iter* di riabilitazione, è molto importante poter utilizzare la lingua dei segni italiana (LIS), con una propria specificità morfologica, sintattica e lessicale.

La LIS consente ai bambini sordi un pieno sviluppo cognitivo nell'ambito della propria comunità che include sia persone sorde che udenti. Tale sviluppo è la base per un pieno accesso all'istruzione, alla

cultura e all'inserimento lavorativo e sociale.

La lingua dei segni infatti è la lingua naturale delle persone sorde perché la sua modalità visivogestuale può essere acquisita in modo spontaneo dai bambini sordi con le stesse tappe del linguaggio parlato.

In Italia, la prima ricerca sulla LIS si è svolta negli anni ottanta presso l'Istituto di psicologia del Consiglio nazionale delle ricerche, in collaborazione con alcuni ricercatori sordi che hanno cominciato ad indagare sulla loro competenza nativa in una lingua che non erano mai stati abituati a considerare tale. A questa prima ricerca ne sono seguite altre, strettamente connesse con quelle di altri Paesi europei ed extraeuropei.

Ormai esistono in Italia, così come in tanti altri Paesi europei ed extraeuropei,

dizionari delle lingue dei segni e molte pubblicazioni, alle quali hanno contribuito anche ricercatori sordi, che analizzano dimensioni diverse, linguistiche, storiche e socio-linguistiche, della LIS.

Si rileva che nel corso degli ultimi anni la presenza degli interpreti della lingua dei segni alla RAI-Radiotelevisione italiana ha contribuito ad accrescere la cultura e l'informazione dei sordi, e che analoghe funzioni saranno sempre più richieste in contesti educativi, legali, di assistenza sanitaria e in molti altri ancora.

Esistono già alcune leggi che costituiscono riferimenti fondamentali per l'inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone sorde. Possiamo citare come esempio:

la legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di *handicap*;

il testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parte II, titolo VII, capo IV, sezione I, paragrafo I, per il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione dell'alunno portatore di *handicap*;

la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme sul diritto al lavoro dei

disabili, ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333.

Esistono infine, in tale senso, importanti atti delle istituzioni europee:

comunicazione della Commissione al Consiglio, del 4 novembre 1981, sull'integrazione sociale dei minorati e risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1981, sullo stesso argomento (entrambe in *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C 347 del 31 dicembre 1981);

risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 1985 sull'Europa dei cittadini (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C345 del 12 dicembre 1985, pagina 27);

risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998 sulla lingua dei segni dei sordi.

Questo progetto di legge è stato elaborato dalla Rosa nel Pugno e dall'Associazione « Luca Coscioni », grazie al lavoro di Stefano Bottini, già deputato socialista e fondatore del « Gruppo sordi Rosa nel Pugno ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione e in ottemperanza alla risoluzione sulla lingua dei segni dei sordi del Parlamento europeo del 18 novembre 1998, la lingua dei segni italiana (LIS) è riconosciuta come lingua della comunità dei sordi, con conseguente applicazione ad essa delle norme che attribuiscono competenze o riconoscono provvidenze o tutele alle altre minoranze linguistiche.

2. Con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, le norme per l'attuazione del comma 1.

€ 0,30



15PDL0015680